



REGOLAMENTO DEL FONDO DI PROMOVIMENTO REGIONALE DELLA REGIONE MALCANTONE

Costituzione del FPR	Art.1	Viene costituito un Fondo di promovimento regionale (in seguito FPR) destinato al finanziamento di iniziative e progetti regionali ai sensi dell'art. 2 e art. 3 bis cpv 4 degli statuti della Regione Malcantone, in base alla decisione della Sezione del promovimento economico e del lavoro (la prima volta Ris. n° 15/2000 del 21 gennaio 2000).
Finanziamento del FPR	Art.2	Il Fondo di promovimento regionale viene alimentato con: a) i contributi previsti dall'art6, lett i) della Legge cantonale di applicazione alla LIM federale del 17.10.1977; b) le restituzioni e gli interessi dei prestiti concessi tramite FPR; c) il contributo dei beneficiari degli aiuti LIM; d) i doni e contributi di terzi; e) altri prestiti di terzi.
Condizioni e limite dell'aiuto	Art.3	<ol style="list-style-type: none">1 L'aiuto viene concesso se il progetto rientra negli obiettivi regionali, nelle priorità fissate dal programma pluriennale, soddisfa un bisogno economico e non supera di regola un investimento complessivo di Fr. 100'000.-.2 Il Consiglio regionale può accordare aiuti FPR fino ad un massimo del 50% delle spese computabili per il finanziamento del progetto. L'aiuto non sarà aumentato nel caso di un eventuale sorpasso delle spese preventivate.3 Eccezionalmente può essere concesso un aiuto per il sostegno dei costi della gestione corrente, in particolare per sostenere le spese d'avviamento o quelle derivanti dal cambiamento della produzione.4 Il richiedente deve coprire, con i mezzi propri, almeno il 10% delle spese previste e produrre delle garanzie che la parte rimanente del finanziamento, tenuto conto dell'aiuto FPR, sia assicurata.5 Gli aiuti del FPR possono cumularsi ad altri aiuti pubblici.6 Il richiedente unitamente al progetto deve presentare delle previsioni di gestione (business plan) e deve provare di non avere in corso procedure esecutive o attestati di carenza beni.7 La valutazione dell'aiuto viene fatta dal Consiglio regionale sulla base dei seguenti criteri:<ol style="list-style-type: none">a) vantaggi economici (creazione di impieghi decentralizzati, incremento del gettito fiscale, indotto economico,...);b) vantaggi sociali e culturali;c) valorizzazione delle potenzialità regionali;d) impatto ambientale;e) promozione di una sana concorrenza;f) altri criteri secondo il caso specifico del progetto.

Beneficiari	Art.4	<p>I beneficiari degli aiuti del FPR sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Enti pubblici; b) Associazioni o Fondazioni; c) Persone fisiche o giuridiche private le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del Programma di Promovimento regionale; d) La Regione Malcantone per promuovere progetti e iniziative di importanza regionale che non possono essere realizzati da altri enti o da iniziative private.
Forma dell'aiuto del FPR	Art.5	<ol style="list-style-type: none"> 1 L'aiuto del FPR può consistere in: <ol style="list-style-type: none"> a) prestiti senza interesse o a tassi di interesse agevolato; b) partecipazioni finanziarie; c) presa a carico dei costi di interesse d) sussidi a fondo perso 2 La concessione dell'aiuto nella forma del prestito viene regolata sulla base di un apposito contratto.
Contributo a carico dei beneficiari aiuto FPR	Art.6	<ol style="list-style-type: none"> 1 Il contributo serve a coprire i costi amministrativi generati dall'allestimento degli incarti per le domande di aiuto LIM o altri sussidi pubblici. 2 Il contributo non deve superare il 5 per mille dell'aiuto concesso. 3 Il contributo viene fatturato al beneficiario nei 30 giorni che seguono la decisione positiva dell'aiuto.
Riesame della domanda	Art. 7	<p>Nel caso in cui il richiedente non fosse d'accordo con la decisione del Consiglio regionale è possibile richiedere in forma scritta un riesame della domanda. La decisione del Consiglio regionale sul reclamo sarà inappellabile.</p>
Rendiconto annuale	Art. 8	<p>Annualmente verrà allestito il rendiconto del fondo che sarà inviato alla Sezione del promovimento economico e del lavoro, Ufficio delle Regioni di montagna.</p>
Entrata in vigore	Art. 9	<p>Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2000.</p>

Regolamento approvato dal Consiglio regionale con decisione del 23 febbraio 2000.

**ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
REGIONE MALCANTONE**

Il Presidente Il Segretario
Silvano Grandi Daniele Ryser